



**S.C. SERVIZIO LEGALE, PATRIMONIALE E PERSONALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**R.G.DET/DISP** Numero 887

Data 13/05/2020

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA STESSA (1.1.2020-31.12.2022)**

§ § § § §

**IL DIRETTORE  
DELLA STRUTTURA IN INTESTAZIONE**

*Nell'esercizio del potere provvedimentale conferito dall' articolo 23.2.) dell' Atto Aziendale, di cui alla deliberazione 690/2015, ai sensi per gli effetti del vigente "Regolamento dei Provvedimenti", approvato con Deliberazione 1/2016 e smi, in Novara, presso la Sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità", ha assunto il provvedimento di cui all'interno.*

*Il provvedimento, ove comportasse spesa, viene assunto previa verifica della capienza del budget impegnato come attestato dalla acclusa "Appendice Contabile"*

§ § § § § § §

Il provvedimento viene iscritto nel

**REGISTRO PARTICOLARE  
S.C.S. LEGALE, PATRIMONIALE E PERSONALE**

al NUMERO

61

in DATA

05/05/2020

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA STESSA (1.1.2020-31.12.2022)**

Premesso che con nota in data 22.4.2020 la segreteria della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano ha chiesto il rinnovo della convenzione per lo svolgimento dei tirocini da parte degli allievi iscritti alla scuola stessa;

Evidenziato che la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi della L. n° 56/1989;

Ricordato che l'art. 12 - comma 4 - del DPR 162/82 prevede che, ai fini della frequenza e delle attività pratiche delle Scuole di Specialità, sia riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture del servizio socio-sanitario attinenti al corso;

Presa in esame la direttiva 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1.8.2005 relativa ai tirocini formativi e di orientamento;

Dato atto che il Direttore Sanitario dei presidi ospedalieri, acquisito il parere del Direttore della S.S. Psicologia Clinica, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione in questione;

Evidenziato che il rapporto tra i due enti interessati si svolgerà secondo le modalità indicate nell'allegato disciplinare di rapporto di collaborazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

Evidenziato altresì che la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano assume a suo carico le coperture assicurative contro gli infortuni e responsabilità civile per i periodi di permanenza degli allievi nelle strutture ospedaliere;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta di convenzionamento avanzata dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano per la frequenza allievi iscritti alla scuola stessa;

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO LEGALE, PATRIMONIALE E PERSONALE**

**D E T E R M I N A**

1. di procedere al rinnovo della convenzione con la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano per lo svolgimento dei tirocini da parte degli allievi iscritti alla scuola stessa per il periodo 1.1.2020-31.12.2022;
2. di approvare pertanto il testo convenzionale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, al quale si fa espresso riferimento per tutte le modalità di svolgimento dell'attività convenzionale;
3. di dare atto che la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano assume a suo carico le coperture assicurative contro gli infortuni e responsabilità civile per i periodi di permanenza degli allievi nelle strutture ospedaliere;
4. di dare atto che nessun onere risulta a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara;
5. di dare atto che gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1180, della L. 269/06 (obbligo di comunicazione dell'inizio del rapporto di lavoro a cui sono parificati i tirocini) saranno curati dalla S.C. Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri in quanto la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di

**DETERMINAZIONE N° 887 IN DATA 13/05/2020**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO  
PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA  
STESSA (1.1.2020-31.12.2022)**

Milano fornirà i nominativi dei tirocinanti e segnalerà le date di svolgimento del tirocinio con la predisposizione del "progetto formativo di stage".

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
PROPONENTE  
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**  
*rea. Alessandro Cazzago*

**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO LEGALE,  
PATRIMONIALE E PERSONALE**  
*avv. Lorenzo Giudice*

\*

\*

## FOGLIO ALLEGATI

DETERMINAZIONE

N° 887 DEL 13/05/2020

CONTIENE IL SEGUENTE ALLEGATO

ALLEGATO 1 COMPOSTO DA 2 FACCIATE SCRITTE

Oggetto: **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**TRA**

*la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica*, con sede a Milano, in via G. Pergolesi n° 27 ed a Torino, in via Massena n° 90, Codice Fiscale/Partita IVA 08867030150, di seguito denominata *Scuola*, nella persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

**E**

*l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara*, Corso Mazzini n. 18 - 28100 Novara (NO), Codice Fiscale/Partita IVA 01521330033, di seguito denominato *Ente Ospitante*, rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

**PREMESSO CHE:**

- la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica è un'associazione con scopi scientifici;
- il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha riconosciuto la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano, con D.M. del 20.3.1998, idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia e che con Decreto del 16.10.2001 il Ministero ha autorizzato l'attivazione della sede di Torino;
- gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

L'Ente ospitante assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Presso l'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo da definire anno per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

**Art. 2**

All'attività di tirocinio di cui l'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

**Art. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;



- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e s.m.i. sulla privacy.

#### **Art. 5**

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

Ogni studente è inoltre coperto per la RCT da un'assicurazione personale.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 6**

La convenzione avrà validità dall'1.11.2020 al 31.12.2022 salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 7**

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 8**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

Il Rappresentante Legale

Novara,

Azienda Ospedaliero Universitaria

Maggiore della Carità di Novara

Il Direttore S.C. Servizio Legale,

Patrimoniale e Personale

avv. Lorenzo Giudice

